
### **UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA**

### **REPUBBLICA ITALIANA**



Sent. N. / R. G. N. Rep. N: Cron: N. 776



Edited with the trial version of **Foxit Advanced PDF Editor** 

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice di Pace Avv. Fiorenza Crivellaro ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7158 del Reg. Gen. dell'anno 2011 e promossa con atto di citazione depositato il 15 no-

vembre 2011

con l'avv. Claudio Calvello, giusta da:

mandato a margine dell'atto di citazione

Attore-



Oggetto: Risarcimento danni da incidente stradale.

## <u>Conclusioni per l'attrice:</u>

Come da comparsa conclusionale.

<u>Conclusioni per la convenuta:</u>


Come da comparsa conclusionale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, assu-

mendo di aver subito in qualità di terza trasportata danni in

conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il



gnia garante per la RCA del vettore, chiedendone la con-

danna al risarcimento del residuo danno non risarcito, oltre

ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si costituiva la convenuta, limitandosi a contestare il quan-

tum della domanda attorea.

Veniva dato atto da parte convenuta della corresponsione di

un acconto di  $\in$  3.335,00 e si chiedeva conseguentemente il

rigetto delle domande attoree.

La causa veniva istruita mediante espletamento di Ctu me-

dico legale sulla persona dell'attrice, ed infine trattenuta

quindi per la decisione sulle conclusioni precisate



JEG.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Vertendosi in materia di azione ex art. 141 cod.ass. esperita

dal terzo trasportato, non si procede ad accertamento della

dinamica del sinistro. Pertanto l'accertamento giudiziale de-

ve avere ad oggetto la sola quantificazione del danno patito dall'attrice.

La Ctu espletata da parte del dott. Zaramella ha accertato


in capo all'attrice un danno biologico da invalidità perma-

nente in misura pari al 2,5%.

Tale voce di danno va liquidata con la somma di  $\in$  1.959,08,

giusta valore tabellare attuale ex lege n. 57/2001.

RGm. 7158/11



A titolo di invalidità temporanea, è stato accertato un perio-

do di giorni 15 al 75%, giorni 20 al 50% e ulteriori giorni 20

al 25%, il che porta ad una liquidazione di tale posta di

danno pari ad € 1.162,35.

Va quindi riconosciuto in capo alla parte attrice il danno morale conseguente alle lesioni subite. Tale voce va riconosciuta in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 26972 dell'11 novembre 2008, secondo la quale "il risarcimento del danno deve essere integrale", e quindi comprendere anche il risto-



ro del pregiudizio relativo alla sofferenza morale.

Non essendo il pregiudizio da sofferenza morale contempla-

to dalla liquidazione tabellare ex lege n. 57/2001, esso va

conseguentemente riconosciuto con liquidazione separata.

Quanto alla prova dell'effettività del danno, il primo indice

va individuato nell'accertamento della lesione in sede medi-

co legale. Si rileva come risulti accertato in danno dell'attrice un danno da invalidità permanente pari al 2,5%,

che comporta notoriamente un grado lieve-medio di soffe-

renza, risarcibile nella misura percentuale del 30% del dan-

no biologico totale, per complessivi  $\in$  936,43.


Le spese mediche sono state ritenute congrue e documenta-

te in € 2.889,93.

Infine, vanno rifuse le spese di assistenza stragiudiziale; sul

punto, la Corte di Cassazione ha affermato il principio del

RGm.7158/11



#### diritto ad ottenere la refusione di quanto sostenuto a titolo

di assistenza stragiudiziale, in quanto attività "necessitata e

giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale

del diritto al risarcimento" (Cass. civ., sez. III, 21 gennaio

2010, n. 997).

**.** 

Così la Suprema Corte : "in caso di sinistro stradale, qualora

il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stra-

giudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asse-

ritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel

successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento

del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avva-

lersi di detta assistenza come danno emergente non può es-

sere esclusa per il fatto che l'intervento di detto studio non

abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in

ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su detto

aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in

funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al


risarcimento".

L'attività espletata dallo Studio d'infortunistica di cui s'è av-

valsa l'attrice ha trovato riscontro probatorio via documen-

tale. La relativa voce di spesa va quindi rifusa e liquidata in






via equitativa, anche in ragione dell'ammontare del danno liquidato in sede stragiudiziale, in € 350,00. Il danno complessivo subito dalla parte attrice è quindi ri-

sultato provato in  $\in$  7.297,79. Da esso, va detratto l'acconto

di € 3.335,00, per un residuo danno non risarcito di € 3.962,79.

Tale importo è in moneta attuale ed è quindi da devalutarsi sino alla data del sinistro. Su tale somma, vanno quindi computati gli interessi compensativi al tasso di legge dal fatto al saldo, da calcolarsi sull'importo rivalutato di anno in anno sino alla sentenza.

La convenuta va quindi condannata a rifondere all'attrice i



danni subiti, quantificati nel residuo di  $\in$  3.962,79, oltre ad

interessi legali da calcolarsi sull'importo de quo devalutato

alla data del sinistro e quindi rivalutato di anno in anno si-

no alla sentenza dal fatto al saldo.

Vanno peraltro rifuse altresì all'attrice le spese di Ctu e Ctp,

rispettivamente documentate in € 544,50 ed € 484,00 .

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la

soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

## <u>P. Q. M.</u>

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, ogni altra

domanda, deduzione ed eccezione disattesa

 Condanna Assicurazioni spa al pagamento in favore di della somma di € 3.962,79, in





### moneta attuale, da devalutarsi al 1 novembre 2010, oltre

agli interessi compensativi al tasso di legge dal fatto al

saldo, da computarsi sull'importo rivalutato di anno in

anno sino alla presente sentenza;

2) Condanna Assicurazioni spa al rimborso in favore dell'attrice delle spese di Ctu, quantificate in € 544,50, e di Ctp, liquidate in € 484,00; nonchè alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano definitivamente in  $\in$  2.829,00, di cui  $\in$  234,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre ad Iva e C.P.A. come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Padova il 15 luglio 2013.

